STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 14 Giugno 2013

Oggetto: Circolare n. 23/2013 del 14 Giugno 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la ventitreesima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **LA PROROGA DELLE DETRAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ED IL RISPARMIO ENERGETICO**
- **IL DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2013**
- **UN RIEPILOGO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2013**
- **LA PROROGA ALL'8 LUGLIO PER I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI PER I QUALI SONO PREVISTI GLI STUDI DI SETTORE**

OGGETTO: LA PROROGA DELLE DETRAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ED IL RISPARMIO ENERGETICO

Con **Decreto Legge n. 63 del 04.06.2013,** pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2013,* è stata approvata la **proroga** delle **detrazioni** relative alle spese di **ristrutturazione edilizia e** di **risparmio energetico**. In particolare:

- la **detrazione Irpef del 50%** (anziché del 36%) per le spese di **ristrutturazione edilizia**, in scadenza il prossimo 30 giugno (termine dopo il quale la misura della detrazione sarebbe tornata al 36%), è stata **prorogata fino al 31 dicembre 2013.** La medesima detrazione è stata, altresì, **estesa alle spese di acquisto di mobili** destinati all'arredo dell'abitazione da ristrutturare, con un **limite di spesa di € 10.000**;
- la **detrazione Irpef/Ires del 55%,** anch'essa in scadenza il prossimo 30 giugno (termine dopo il quale tale agevolazione sarebbe stata "inglobata" nella detrazione Irpef del 36%), è stata **prorogata fino al 31 dicembre 2013** e, per gli interventi eseguiti sui **condomìni**, **fino al 30 giugno 2014**. Inoltre, **per le spese sostenute dal 6 giugno 2013** (data di entrata in vigore del decreto), la misura di tale detrazione è **elevata** dal 55% al **65%**.

Il Governo ha voluto, in tal modo, dare un segnale forte all'economia e, in particolare, al settore dell'edilizia particolarmente colpito dalla crisi economica congiunturale.

LA PROROGA DEGLI "ECO-BONUS"	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 31 maggio il Governo ha varato un **decreto legge che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia**. Il Decreto, oltre a **modificare ed aggiornare,** con la nuova Direttiva UE, il **D. Lgs. n. 192 del 19.08.2005 relativo al rendimento energetico nell'edilizia**, rimasto fermo alla vecchia Direttiva 2002/91/CE, prevede anche la **proroga della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici**, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno. Con tale proroga, il Governo ha voluto dare un segnale forte all'economia e, in particolare, al settore dell'edilizia particolarmente colpito dalla crisi economica congiunturale. Il Decreto varato dal Governo è stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013** come **D.L. n. 63 del 04.06.2013** ed è **entrato in vigore il 6 giugno.**

PROROGA DETRAZIONE IRPEF 50% (EX 36%) PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE	La **detrazione Irpef del 36%** per le spese di **ristrutturazione edilizia** è regolata, dal 1° gennaio 2012, dall'art. 16-bis del Tuir, che l'ha fissata **"a regime",** senza necessità di proroga. La **disciplina generale** prevede che la detrazione Irpef del 36% **si applichi all'imposta lorda** e fino ad un ammontare complessivo delle spese documentate pari a **€ 48.000 per unità immobiliare** (e non per persona che ha sostenuto le spese). La ripartizione della detrazione Irpef del 36% è ammessa in **10 rate annuali** di pari importo. L'**art. 11 del D.L. n. 83/2012** (c.d. "Decreto Sviluppo 2012"), tuttavia, ha stabilito che, per le **spese documentate sostenute dal 26.06.2012** (data di entrata in vigore del decreto medesimo) **al 30.06.2013**, relative agli interventi di cui recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR, **la detrazione Irpef spettante fosse innalzata al 50%** e **la spesa massima complessiva** su cui calcolare tale detrazione fosse innalzata a **€ 96.000. Dal 1° luglio 2013**, la detrazione in parola **sarebbe dovuta tornare al 36%** con **tetto massimo di spesa di € 48.000.** Invece, con **D.L. n. 63 del 04.06.2013**[1], pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2013* ed **entrato in vigore il 6 giugno**, è stata approvata la **proroga di ulteriori 6 mesi** della **detrazione Irpef** nella misura più elevata del **50%** per le spese di **ristrutturazione edilizia.** In sostanza, dal 1° luglio 2013 la misura della detrazione Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio **non ritornerà più dal 50% alla misura del 36% prevista a regime**, ma **resterà fissata al 50% fino al 31.12.2013.** Inoltre, ai contribuenti che fruiscono della detrazione in esame è riconosciuta un'**ulteriore detrazione Irpef del 50%** delle spese documentate sostenute per **l'acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, fino ad un **importo massimo di spesa agevolabile pari a € 10.000,** quindi, l'importo massimo della **detrazione spettante** è pari a **€ 5.000**[2]. Anche quest'ulteriore detrazione è ripartibile in dichiarazione dei redditi in **10 rate annuali di pari importo** e deve essere suddivisa tra gli aventi diritto. Le nuove regole si applicano alle **spese documentate sostenute** dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi **dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013:**

[1] Art. 16.

[2] La formulazione della norma è simile a quella introdotta dal D.L. n. 5 dell'11.02.2009 che riguardava, però, oltre ai mobili, anche gli elettrodomestici di classe energetica A+, gli apparecchi televisivi ed i computer, per i quali la detrazione era pari al 20%.

PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	% DETRAZIONE	TETTO MAX DI SPESA
01.01.2012 - 25.06.2012	**36%**	**€ 48.000**
26.06.2012 - 05.06.2013	**50%**	**€ 96.000**
06.06.2013 - 31.12.2013	**50%**	**€ 96.000** (spese per interventi di **recupero del patrimonio edilizio**)
06.06.2013 - 31.12.2013	**50%**	**€ 10.000** (spese per acquisto di **mobili** per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione)
01.01.2014 -	**36%**	**€ 48.000**

Restano fermi gli adempimenti richiesti finora per fruire della detrazione in parola. Si ricorda, inoltre, che la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia è fruibile per i seguenti **interventi**:

MANUTENZIONE ORDINARIA	SU PARTI COMUNI DI EDIFICI RESIDENZIALI (CONDOMINI)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	
RISTRUTTURAZIONE	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI (E LORO PERTINENZE)
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	
RISTRUTTURAZIONE	
RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	
REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE E POSTI AUTO PERTINENZIALI	
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I PORTATORI DI HANDICAP	
INTERVENTI PER PREVENIRE ATTI ILLECITI DA PARTE DI TERZI	
CABLATURA DEGLI EDIFICI E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	
INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, "*CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI BASATI SULL'IMPIEGO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA*"	
MISURE ANTISISMICHE E MESSA IN SICUREZZA STATICA SU EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI	
BONIFICA DELL'AMIANTO	
OPERE VOLTE AD EVITARE INFORTUNI DOMESTICI	

	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI INTERI FABBRICATI ESEGUITI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE O COOPERATIVE EDILIZIE CHE PROVVEDONO, ENTRO 6 MESI DALLA FINE DEI LAVORI, ALLA VENDITA O ALL'ASSEGNAZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
	SPESE DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE
PROROGA DETRAZIONE IRPEF/IRES 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CON DUE SORPRESE	La **detrazione Irpef/Ires del 55%** delle **spese** sostenute per **interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti,** istituita dalla Finanziaria 2007 e poi più volte prorogata, era stata prorogata, l'ultima volta, dal Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012, all'art. 11), che ne aveva previsto la validità anche per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013.** **Dal 1° luglio 2013**, invece, l'agevolazione **avrebbe dovuto essere "riassorbita" dalla detrazione Irpef (e solo Irpef[3]) del 36%** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, resa nel frattempo strutturale. Invece, il **D.L. n. 63 del 04.06.2013[4]** ha stabilito la **proroga della detrazione Irpef/Ires** per gli interventi volti al **risparmio energetico** fino al: ♦ **31 dicembre 2013**; ♦ **30 giugno 2014** per gli interventi relativi a **parti comuni di edifici condominiali** di cui agli artt. 1117[5] e 1117-bis del codice civile **o** che interessino "***tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio***". Inoltre, per le **spese documentate sostenute dal 6 giugno 2013** (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013) e fino al termine di scadenza dell'agevolazione, la detrazione è elevata al **65%** (in luogo del 55%). Restano, invece, **escluse** dall'ambito di applicazione della proroga le spese per: ♦ interventi di **sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia**; ♦ interventi di **sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria[6]**. Le spese per questi due tipi di interventi, quindi, restano **detraibili nella misura del 55% se sostenute fino al 30.06.2013**, mentre non saranno più detraibili dal 1° luglio 2013.

[3] La detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si applica, infatti, solo all'Irpef, e non anche all'Ires, come avviene invece per la detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico.

[4] Art. 14.

[5] In merito alle parti comuni degli edifici, si fa presente che **dal prossimo 18.06.2013 entrano in vigore le nuove regole previste dalla Riforma del Condominio** (Legge n. 220 dell'11.12.2012).

[6] Questo tipo di interventi era stato incluso nell'ambito oggettivo di applicazione della detrazione del 55% a partire dal 1° gennaio 2012.

	PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	% DETRAZIONE	RIPARTIZIONE
	01.01.2012 - 05.06.2013	**55%**	**10 rate annuali**
	06.06.2013 - 31.12.2013 (o **06.06.2013 - 30.06.2014** nel caso dei **condomìni**)	**65%**	**10 rate annuali**
	♦ INTERVENTI DI **SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA ED IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA** ♦ INTERVENTI DI **SOSTITUZIONE DI SCALDACQUA TRADIZIONALI CON SCALDACQUA A POMPA DI CALORE DEDICATI ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA**		
	PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	**% DETRAZIONE**	**RIPARTIZIONE**
	01.01.2012 - 30.06.2013	**55%**	**10 rate annuali**
	01.07.2013 -		
	Si precisa che, per individuare il periodo d'imposta di **sostenimento delle spese,** deve farsi riferimento al **principio di cassa** (data di pagamento) per i privati e per i lavoratori autonomi, ovvero al **principio di competenza** per i soggetti esercenti attività d'impresa. **Resta ferma la ripartizione** della detrazione in dichiarazione dei redditi in **10 quote annuali di pari importo** (come divenuto ormai obbligatorio dal 2011[7]). Restano ferme **anche le altre condizioni previste dalla disciplina sul 55%.**		
	Si osserva che, essendo rimasto **invariato il valore massimo delle detrazione fiscale spettante**, l'aumento della percentuale di detrazione dal 55% al **65%** produce di contro, come **effetto**, la		

[7] Per le spese sostenute nel 2007, la ripartizione era prevista in 3 rate annuali. Per quelle sostenute nel 2008, si poteva, invece, scegliere di ripartire la detrazione in un numero di rate annuali da 3 a 10, con scelta irrevocabile (salvo rideterminazione del numero delle rate), mentre per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 è prevista per legge la detrazione in 5 rate annuali. A partire dalle spese sostenute nel 2011, la ripartizione deve avvenire obbligatoriamente in 10 rate annuali.

	riduzione del limite massimo di spesa agevolabile:			
	TIPO DI INTERVENTO	**VALORE MAX DELLA DETRAZIONE FISCALE**	**SPESA MAX AGEVOLABILE FINO AL 30.06.2013**	**SPESA MAX AGEVOLABILE DAL 01.07.2013**
	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	**€ 100.000**	€ 181.818,18 (€ 100.000 = 55% di € 181.818,18)	€ 153.846,15 (€ 100.000 = 65% di € 153.846,15)
	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	**€ 60.000**	€ 109.090,90 (€ 60.000 = 55% di € 109.090,90)	€ 92.307,69 (€ 60.000 = 65% di € 92.307,69)
	INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI	**€ 60.000**	€ 109.090,90 (€ 60.000 = 55% di € 109.090,90)	€ 92.307,69 (€ 60.000 = 65% di € 92.307,69)
	SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	**€ 30.000**	€ 54.545,45 (€ 30.000 = 55% di € 54.545,45)	€ 46.153,84 (€ 30.000 = 65% di € 46.153,84)

OGGETTO: IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2013

Il **Ministero dello Sviluppo Economico**, con **nota n. 261118 del 21.12.2012**, ha definito gli **importi** del **diritto annuale** dovuto alla Camera di Commercio per il **2013**. Si tratta degli stessi **importi previsti per il 2012,** i quali a loro volta avevano ricalcato quelli del 2011 stabiliti dal Decreto interministeriale del 21.04.2011.

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi, non verrà seguita da un Decreto ministeriale di aggiornamento degli importi dovuti, in quanto, come si legge nella nota stessa:

- non sono state evidenziate variazioni particolarmente significative di fabbisogno delle Camere di Commercio tali da rendere necessaria l'emanazione di un decreto per l'aggiornamento degli importi ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 5, Legge n. 580/1993, come modificato dall'art. 1, comma 19, D. Lgs. n. 23/2010;
- il nuovo quadro normativo prevede l'aggiornamento annuale come eventualità e non più come adempimento necessario;
- non è opportuno un aggiornamento delle misure del diritto annuale per via della "*perdurante difficile situazione congiunturale*".

IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2013	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L'art. 18, commi 4 e 5, Legge n. 580/1993, come modificato dall'art. 1, comma 19, D. Lgs. n. 23/2010, stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, **aggiorna, in caso di variazioni significative del fabbisogno finanziario delle Camere di Commercio**, la misura del diritto annuale dovuto ad esse da parte delle imprese iscritte o annotate nei registri di cui all'art. 8 della Legge n. 580/1993. Con **nota n. 261118 del 21.12.2012,** il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha definito gli **importi** del **diritto annuale** dovuto alla Camera di Commercio per il **2013**, **confermando quelli stabiliti per il 2012 e per il 2011**, ovvero quelli previsti dal Decreto interministeriale del 21.04.2011. Di conseguenza, la nota non verrà seguita da un Decreto ministeriale. Si precisa che **le misure fissate** dal Ministero **possono essere,** comunque**, aumentate (nella percentuale massima del 20%) dalle singole Camere di Commercio**. Si consiglia, pertanto, di **verificare prima** presso la propria Camera di Commercio l'eventuale presenza di tale maggiorazione.

<table>
<tr><td>SOGGETTI INTERESSATI</td><td colspan="2">Sono tenuti al pagamento del diritto annuale 2013:
♦ tutte le imprese che al 01.01.2013 risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese (comprese: quelle in amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa; quelle in liquidazione volontaria; quelle rese inattive dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese) e quelle che si iscrivono nel corso del 2013;
♦ i soggetti iscritti solo nel Rea (Repertorio economico amministrativo), come le associazioni e gli enti no profit, fino al 2010 esclusi dal pagamento del diritto annuale e divenuti poi dal 2011 soggetti obbligati.</td></tr>
<tr><td>SOGGETTI ESCLUSI</td><td colspan="2">Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale 2013:
♦ le imprese che, al 31.12.2012, risultano fallite o in liquidazione coatta amministrativa, salvo l'esercizio provvisorio dell'attività (le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale);
♦ le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2012 purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2013;
♦ le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12.2012, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30.01.2013;
♦ le cooperative che alla data del 31.12.2012 sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa[8].</td></tr>
<tr><td rowspan="4">SOGGETTI DESTINATARI DEL TRIBUTO</td><td colspan="2">Il diritto annuale 2013 deve essere versato alla Camera di Commercio territorialmente competente, ossia in base alla Provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa alla data del 01.01.2013 (per quelle che si iscrivono in corso d'anno si fa riferimento alla data d'iscrizione).</td></tr>
<tr><td colspan="2">CASI PARTICOLARI</td></tr>
<tr><td>TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRESSO ALTRA PROVINCIA</td><td>Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui Provincia è ubicata la sede legale al 01.01.2013.</td></tr>
<tr><td>UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE UBICATE IN PROVINCE DIVERSE DA QUELLA DELLA SEDE PRINCIPALE</td><td>Il diritto annuale deve essere versato alla Camera di Commercio di ciascuna unità locale/sede secondaria.</td></tr>
</table>

[8] Ex art. 2545-septiesdecies, c.c.

<table>
<tr><td rowspan="2">DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA</td><td>IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE</td><td colspan="3">€ 200</td></tr>
<tr><td>IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE</td><td colspan="3">€ 88</td></tr>
<tr><td rowspan="9">DIRITTO DOVUTO IN MISURA PROPORZIONALE</td><td rowspan="9">SOCIETÀ DI PERSONE
SOCIETÀ DI CAPITALI
COOPERATIVE
CONSORZI</td><td colspan="2">Scaglioni di fatturato IRAP 2012</td><td rowspan="2">Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturato</td></tr>
<tr><td>Da Euro</td><td>A Euro</td></tr>
<tr><td>0</td><td>100.000,00</td><td>€ 200,00</td></tr>
<tr><td>100.000,01</td><td>250.000,00</td><td>€ 200 + 0,015% della parte eccedente € 100.000</td></tr>
<tr><td>250.000,01</td><td>500.000,00</td><td>€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000</td></tr>
<tr><td>500.000,01</td><td>1.000.000,00</td><td>€ 255 + 0,010% della parte eccedente € 500.000</td></tr>
<tr><td>1.000.000,01</td><td>10.000.000,00</td><td>€ 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000</td></tr>
<tr><td>10.000.000,01</td><td>35.000.000,00</td><td>€ 1.115 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000</td></tr>
<tr><td>35.000.000,01</td><td>50.000.000,00</td><td>€ 2.365 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000</td></tr>
<tr><td>50.000.000,01</td><td></td><td>€ 2.815 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000</td></tr>
</table>

				(fino ad un **massimo di € 40.000**)
DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA IN VIA TRANSITORIA	**SOCIETÀ TRA AVVOCATI**	Misura prevista per il 1° scaglione di fatturato: **€ 200** (in via transitoria)		
	SOCIETÀ SEMPLICE NON AGRICOLA			
	SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA[9]	50% della misura prevista per il 1° scaglione di fatturato: **€ 100** (in via transitoria)		
	SOGGETTI ISCRITTI AL REA	**€ 30** (in via transitoria)		

NUOVE IMPRESE ISCRITTE NEL 2013	**IMPRESE INDIVIDUALI** ISCRITTE NELLA **SEZIONE ORDINARIA** DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	**Versamento** dei **diritti fissi** con gli importi sopra indicati per tali categorie (rispettivamente: **€ 200, € 88, € 30**) **entro 30 gg.** dalla domanda di iscrizione o annotazione, mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale
	IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE/ANNOTATE NELLA **SEZIONE SPECIALE** DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	
	SOGGETTI ISCRITTI AL REA	
	ALTRE IMPRESE (QUELLE NORMALMENTE TENUTE AL DIRITTO ANNUALE IN MISURA PROPORZIONALE)	Misura prevista per il 1° scaglione di fatturato (**€ 200**), da versare **entro 30 giorni dalla** presentazione della **domanda di iscrizione**, mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale
UNITA' LOCALI	Le imprese che operano anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, un diritto annuale pari al **20% di quello dovuto per la sede principale**, **fino ad un massimo di € 200.**	
UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	**UNITÀ LOCALI SITUATE IN ITALIA DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO**	**€ 110**
	SEDI SECONDARIE IN ITALIA DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	**€ 110**

[9] La nota n. 261118 del 21.12.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico precisa che, ai fini della determinazione del diritto annuale, sono considerate **"agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale** del Registro delle Imprese **come "*imprese agricole/imprenditori agricoli*", anche se nella denominazione** della società **non è** esplicitamente **contenuta l'indicazione "*società agricola*".**

TERMINI DI VERSAMENTO	Il diritto annuale deve essere versato in **unica soluzione**[10] entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero: ♦ entro il **16 giugno** per le imprese individuali e le società di persone (quest'anno **17 giugno 2013**, essendo il 16 domenica); ♦ entro il giorno **16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per le **persone giuridiche** il cui **termine di approvazione del bilancio** è fissato **entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**; ♦ entro il giorno **16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** per i **soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato. E' possibile **effettuare** il pagamento **entro i 30 giorni successivi** dalla scadenza ordinaria (quest'anno, quindi, **dal 18 giugno al 17 luglio 2013**), con l'applicazione di una **maggiorazione dello 0,40%**. Per effetto di un D.p.c.m. in corso di approvazione annunciato dal Ministero dell'Economia nel corso di una interrogazione parlamentare del 30.05.2013, la **scadenza dei termini di versamento delle imposte derivanti da UNICO 2013 dovrebbe slittare all'8 luglio senza maggiorazione** (anziché 17 giugno), **ovvero dal 9 luglio al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%** (anziché dal 18 giugno al 17 luglio 2013). Il rinvio, come di consueto, non riguarderà tutti i contribuenti tenuti a presentare il modello UNICO 2013, ma **solo le persone fisiche ed i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**, considerato che tra le motivazioni della proroga ci sarebbe la tardiva approvazione degli studi di settore e del software Gerico 2013. **Tale proroga, se confermata** con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.p.c.m., **trascina con sé anche il versamento del diritto annuale 2013**, essendo questo dovuto entro il termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi[11]. Pertanto, i termini di versamento del diritto annuale CCIA 2013, se venisse confermata la proroga, sarebbero i seguenti:

[10] Secondo quanto previsto dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[11] Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30.05.2011, prot. n. 103161.

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="3">TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CCIA 2013 (se viene confermata la proroga dei versamenti delle imposte derivanti da UNICO 2013, come annunciato nell'interrogazione parlamentare del 30.05.2013)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE E CONTRIBUENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ ECONOMICHE PER LE QUALI SONO STATI ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE</td><td>08.07.2013</td><td>senza maggiorazione</td></tr>
<tr><td>Dal 09.07.2013 al 20.08.2013</td><td>con maggiorazione dello 0,40%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ ECONOMICHE PER LE QUALI NON SONO STATI ELABORATI GLI STUDI DI SETTORE</td><td>17.06.2013</td><td>senza maggiorazione</td></tr>
<tr><td>Dal 18.06.2013 al 17.07.2013</td><td>con maggiorazione dello 0,40%</td></tr>
<tr><td>MODALITA' DI VERSAMENTO</td><td colspan="3">Il versamento deve essere effettuato mediante Modello F24, indicando, all'interno della "sezione Imu ed altri tributi locali", il codice tributo 3850 e, come "codice ente" la sigla della provincia della Camera di Commercio competente (es.: PD per Padova). Il tributo è compensabile con eventuali crediti vantati dal contribuente.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SANZIONI</td><td colspan="3">Il sistema sanzionatorio previsto in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale è stato esplicitamente regolato dal Decreto n. 54 del 27.01.2005 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare:</td></tr>
<tr><td colspan="2">TARDIVO VERSAMENTO
(= quello effettuato entro 30 giorni dalla scadenza)</td><td>10%[12]</td></tr>
<tr><td colspan="2">OMESSO VERSAMENTO
(= quello effettuato oltre il termine di 30 giorni, non effettuato o effettuato solo in parte - limitatamente all'importo non versato)</td><td>dal 30% al 100%[13]</td></tr>
<tr><td>RAVVEDIMENTO OPEROSO</td><td colspan="3">Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997. La questione del ravvedimento operoso del diritto annuale è, tuttavia, piuttosto discussa e problematica.
Riguardo a tale istituto, si precisa, infatti, che, all'epoca dell'emanazione del D.M. n. 54 del 27.01.2005, l'art. 13, D. Lgs. n.</td></tr>
</table>

[12] Art. 4, comma 2, D.M. n. 54/2005.
[13] Art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005.

472/1997 prevedeva, in caso di ravvedimento operoso, una sanzione pari a:

- **1/8 della sanzione minima,** se il versamento avveniva **entro i 30 giorni;**
- **1/5 della sanzione minima,** se il versamento avveniva **oltre i 30 giorni ma entro un anno.**

Di conseguenza, l'**art. 6 del D.M. n. 54/2005**, nel prevedere le regole per il ravvedimento operoso del diritto annuale, faceva riferimento a tale art. 13 e indicava esplicitamente le sanzioni, rispettivamente, di **1/8** e di **1/5 della misura minima,** considerando come misura minima quella del **30%** (quella, cioè prevista in caso di omesso versamento del diritto annuale ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005).

Successivamente, l'**art. 16, comma 5, D.L. n. 185/2008** ha modificato l'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, stabilendo che le sanzioni in caso di ravvedimento operoso fossero ridotte a:

- **1/12 della sanzione minima,** se il versamento avveniva **entro i 30 giorni;**
- **1/10 della sanzione minima,** se il versamento avveniva **oltre i 30 giorni ma entro un anno.**

Il **Ministero dello Sviluppo Economico**, tuttavia, con **nota n. 62417 del 30.12.2008**, ha precisato che "***la modifica*** *disposta dal comma 5 dell'articolo 16 del D.L. n. 185/2008* ***non abbia un automatico effetto di modifica*** *del comma 1, lettere a) e b)* ***del sopra richiamato articolo 6*** *del decreto n. 54/2005,* ***il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili***". **Per il Ministero**, quindi, si dovevano **continuare comunque ad applicare le vecchie regole** (1/8 e 1/5 della sanzione minima).

Si ritiene, quindi, che **tale posizione** del Ministero valga **anche con riguardo alla più recente ulteriore modifica** all'art. 13 del D. L.gs. n. 472/1997 attuata dall'**art. 1 della Legge n. 220/2010**, la quale ha innalzato leggermente le sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso, con effetto **dal 1° febbraio 2011**, a:

- **1/10 della sanzione minima,** se il versamento avviene **entro i 30 giorni;**
- **1/8 della sanzione minima,** se il versamento avviene **oltre i 30 giorni ma entro un anno.**

Di conseguenza, si ritiene di poter affermare che le **sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso del diritto annuale** siano **ancora** quelle di **1/8 e di 1/5** della sanzione minima (30%). In

	particolare, il ravvedimento si esegue secondo le seguenti modalità: ♦ **Ravvedimento breve: entro 30 giorni** dalla scadenza del termine[14], deve essere versato: ✓ l'importo del **diritto annuale** dovuto e non versato; ✓ gli **interessi legali** nella misura del **2,5% annuo**[15] maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; ✓ la **sanzione** pari al **3,75%** (1/8 della sanzione minima del 30%); ♦ **Ravvedimento lungo: entro un anno** dalla scadenza del termine, deve essere versato: ✓ l'importo del **diritto annuale** dovuto e non versato; ✓ gli **interessi legali** nella misura del **2,5% annuo** maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; ✓ la **sanzione** pari al **6%** (1/5 della sanzione minima del 30%). Il versamento deve essere effettuato utilizzando il **Mod. F24**, compilato nella "*sezione Imu ed altri tributi locali*", avvalendosi dei seguenti codici tributo: ♦ **3850** per il **diritto annuale** dovuto; ♦ **3851** per **interessi**; ♦ **3852** per **sanzioni**.
RAVVEDIMENTO SPRINT	Altro punto dubbio è l'applicabilità al diritto annuale del c.d. "**ravvedimento sprint o brevissimo**" introdotto dall'art. 23, comma 31, del D.L. n. 98/2011, il quale prevede l'applicazione, **in luogo della sanzione ordinaria del 30%,** di una **sanzione pari a 1/15 del 30% (= 2%), per ogni giorno di ritardo.** La misura della sanzione è, quindi, differenziata a seconda del giorno in cui è effettuato il versamento (2% il 1° giorno, 4% il 2° giorno e così via), fino ad essere pari al 30% il 15° giorno. Di conseguenza, nel caso di ricorso all'istituto del **ravvedimento operoso per il diritto annuale entro il 15° giorno** dal termine ordinario di scadenza, si applicherebbe la **sanzione ridotta pari a 1/8 della sanzione applicabile per il giorno di versamento** (es.: 1/8 del 2% = 0,25%, se si versa il 1° giorno successivo alla scadenza; 1/8 del 4% = 0,5%, se si versa il 2° giorno successivo alla scadenza; e così via). Si ritiene, salvo futuri chiarimenti ministeriali in senso contrario, che **il ravvedimento sprint possa essere applicato anche al diritto annuale**. Si consiglia, comunque, di **verificare prima** quanto previsto dalla prassi della propria **Camera di Commercio**.

[14] Si precisa che la Circolare n. 3587/C/2005 ha chiarito che il pagamento entro il 16 luglio (30 giorni successivi alla scadenza originaria) con interesse corrispettivo dello 0,40% è alternativo al ricorso al ravvedimento breve entro i 30 giorni. Il ravvedimento breve sarebbe, tuttavia, meno conveniente rispetto al pagamento con maggiorazione dello 0,40%. Sul punto, sarebbe auspicabile un intervento di rettifica da parte del Ministero.

[15] Misura decorrente dal 01.01.2012.

OGGETTO: TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2013

Si riassumono i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva relative all'**anno d'imposta 2012**.

I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2013	
MODELLO 730/2013	16.05.2013 CONSEGNA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA (TERMINE GIÀ SCADUTO)
	10.06.2013 CONSEGNA AL CAF/PROFESSIONISTA
MOD. UNICO PF/2013	30.09.2013 TELEMATICO
	01.07.2013 CARTACEO
MOD. UNICO PF MINI/2013	30.09.2013 TELEMATICO
	01.07.2013 CARTACEO
MOD. UNICO SP/2013	30.09.2013 TELEMATICO
MOD. UNICO SC/2013 **ESERCIZIO COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE**	30.09.2013 TELEMATICO
MOD. UNICO SC/2013 **ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE**	FINE DEL 9° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA
MOD. IRAP/2013	30.09.2013 TELEMATICO
MOD. IVA/2013	30.09.2013 TELEMATICO

OGGETTO: PROROGATO ALL'8 LUGLIO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI UNICO ED IRAP 2013 INTERESSATI I CONTRIBUENTI PER I QUALI SONO PREVISTI GLI STUDI DI SETTORE

Prorogato all'8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap. La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Versamenti prorogati. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l'Irpef e l'Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).

Nuove scadenze. I versamenti possono essere effettuati entro l'8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall'1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.